



*Municipio della Città di Francavilla al Mare*  
*Medaglia d'oro al Valore Civile*  
*Provincia di Chieti - Abruzzo*

---

Comando Polizia Municipale

Prot. n. 23 P.M. del 21.06.2012

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di rumori e quiete pubblica.**

## IL SINDACO

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

- Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95;
- Visto il D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;
- Visto il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Visto il D.P.C.M. 16/4/99 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Visti gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 17/07/2007;
- Visto il T.U.L.P.S.;
- Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la proposta di Delibera di C.C. n. 1184 del 19.06..2012, redatta in base alla

delibera di Giunta Regionale n. 770 del 14.11.2011, in via di approvazione;

- Ritenuto di non poter attendere oltre per motivi contingibili ed urgenti;
- Sentito il parere favorevole della Polizia Municipale;

## ORDINA

*A) Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica:*

### ***Art. 1 Impianti di diffusione sonora all'aperto***

*1. E' vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia. E' comunque salvo quanto stabilito dal regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità, in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente Ordinanza.*

### ***Art. 2 Cantieri edili e Lavori in genere***

*1. L'uso di macchinari rumorosi (es. martelli pneumatici, betoniere, trapani, rasaerba, decespugliatori, ecc.) è vietato:*

- *per il periodo 10 giugno 2012 –30 settembre 2012 dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00.*
- *per il periodo 1° ottobre dell'anno 2012 al 9 giugno 2013, dalle ore 20,00 alle ore 08,00*

*2. Nel caso di getto di solai è consentita la deroga a tali orari previa comunicazione alla Polizia Municipale; qualora si rendesse necessario l'uso di macchinari rumorosi si dovrà chiedere apposita autorizzazione alla Polizia Municipale, in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95;*

*3. Qualora si configuri l'urgenza di portare a compimento lavori di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può concedere deroghe al rispetto degli orari sopra determinati.*

### ***Art. 3 - Manifestazioni estive e spettacoli a carattere temporaneo/mobile - Autorizzazioni in deroga***

*1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, della Legge Regionale n° 23/2007 e dei "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico" così come definite all'art. n° 2 comma 2 della Delibera di G.R. n° 770/2011, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti*

sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le manifestazioni nel regime di deroga devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 per quanto riguarda i livelli sonori.

**Tabella 1**

<b>Tipologia Manifestazione</b>	<b>Limite in Facciata edifici esposti LAeq (dBA) ( a 1 mt dalla stessa)</b>	<b>Limite per il DPCM 215/99 LAeq (dBA)</b>	<b>Limite per il DPCM 215/99 LASmax (dBA)</b>
<b>All'aperto</b>	<b>70</b>	<b>95</b>	<b>102</b>
<b>Al chiuso (escluso le strutture dedicate)</b>	<b>70</b>	<b>95</b>	<b>102</b>
<b>All'aperto di particolare richiamo (*)</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>102</b>

**(\*) = Manifestazioni Comunali o con il Patrocinio del Comune**

3. Tutte le attività di cui all'art. 1 nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

4. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia, bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 24:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda dovrà essere inviata per conoscenza all'ARTA.

6. Il Comune, ad integrazione della richiesta, richiede la predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico da parte del richiedente a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi Albi Regionali per le manifestazioni che non siano in condizioni di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 db(A) e che comunque non superino 85 db(A) sul quale si dovrà procedere ad un parere ARTA e ASL.

7. Per le manifestazioni previste in aree sensibili e protette (es. presenza di un ospedale, ecc...) di cui alla Classificazione Acustica Comunale adottata, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una Valutazione Acustica Previsionale da parte del richiedente a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi Albi Regionali. In tali aree è comunque fissato il limite massimo di 60 dB(A) in facciata degli edifici sensibili.

8. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

#### **Art. 4 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee**

1. Le attività di cui all'art. 1 vanno autorizzate preferenzialmente nelle aree precedentemente individuate in sede di classificazione acustica comunale all'art. n° 4 comma 9 del piano in adozione. In dette aree possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore le attività per un massimo di n° 12 giorni complessivi nell'arco del mese con limite orario alle ore 03.00 a.m..

2. Le predette attività potranno essere autorizzate anche in siti diversi e non compresi nell'elenco di cui all'art. 4 comma 9 del piano di classificazione acustica in adozione secondo le modalità indicate al successivo articolo n° 5.

#### **Art. 5 - Orari e durata delle manifestazioni**

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 autorizzate in siti diversi da quelli individuati sono caratterizzate come da Tabella 2:

**Tabella 2**

<b>Tipologia Manifestazione</b>	<b>Durata oraria massima</b>	<b>Numero massimo di giorni al mese per temporaneità</b>	<b>Limite orario cessazione evento</b>
<b>All'aperto</b>	<b>4 h</b>	<b>6</b>	<b>Ore 03.00 a.m.</b>
<b>Al chiuso (escluso le strutture dedicate)</b>	<b>4 h</b>	<b>1</b>	<b>Ore 03.00 a.m.</b>
<b>Discoteche all'aperto o intrattenimenti danzanti</b>	<b>4h</b>	<b>4</b>	<b>Ore 03.00 a.m.</b>
<b>Piani bar, ristoranti, gelaterie</b>	<b>4 h</b>	<b>4</b>	<b>Ore 03.00 a.m.</b>

2. Al di fuori degli orari indicati in Tabella 2 le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore devono rispettare i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

3. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di due giorni

consecutivi, nei successivi **cinque (5) giorni** non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

4. Per le manifestazioni previste in aree sensibili, protette ed attive di cui alla Classificazione Acustica Comunale in adozione, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una Valutazione Acustica Previsionale da parte del richiedente a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi Albi Regionali. In tali aree è comunque fissato il limite orario massimo **alle ore 24.00**.

5. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

### **Art. 6 Allietamento**

1. E' consentita, la semplice attività di allietamento della clientela complementare all'attività di somministrazione, alle seguenti condizioni:

a) l'iniziativa:

- deve avere carattere di complementarità e sussidiarietà all'attività principale;

- non deve essere organizzata al fine di attirare la clientela o pubblico in sé;

- deve essere esercitata senza fine di lucro diretto, cioè in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'iniziativa stessa;

- non deve essere aumentato il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato;

- non devono essere utilizzati impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altri sorgenti sonore;

b) l'ingresso deve essere libero e gratuito: l'avventore deve poter accedere all'esercizio liberamente, che ci sia o no nello stesso una qualsiasi attività di allietamento;

c) non è consentita l'emissione, per la fruizione dell'allietamento da parte della clientela, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;

d) l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo;

e) l'allietamento deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;

f) nel locale non devono essere presenti spazi espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o ballo quali piste da ballo, sedie disposte a platea, pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;

g) non deve essere data specifica pubblicità all'iniziativa;

h) l'iniziativa non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

2. *Qualora venga svolta una attività di allietamento della clientela non occorre alcuna comunicazione al Comando di Polizia Municipale.*

B) Fatto salvo quanto previsto agli articoli n° 650 e 659 del C.P. per le violazioni alla presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo di euro 10.329,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81.

2. Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate a far rispettare le norme della presente Ordinanza.

C) Dispone che le Ordinanze prot. n. 24317 del 21 luglio 2010 e quella prot. n. 24803 del 26 luglio 2010 e tutte le altre ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente che disciplina la materia in via provvisoria e verrà applicata fino all'approvazione del regolamento comunale richiamato in premessa.

D) Dispone, altresì, la pubblicazione della presunta ordinanza sul sito internet istituzionale del Comune e la diffusione presso le organizzazioni di categoria interessate e la notifica ai Dirigenti del Comune ed al Comandante di polizia Municipale ciascuno per le proprie competenze

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo , oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/71).

Dalla Residenza Municipale, lì 21 giugno 2012

**IL SINDACO**  
Avv. Antonio Luciani